Legge regionale 15 ottobre 2009 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2026

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

Art. 22

(Monitoraggio sulle funzioni conferite)

1. Le Province, i Comuni e le Comunità di montagna trasmettono, entro il mese di marzo, alla struttura regionale competente a gestire il demanio idrico della Regione le informazioni e i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate e ai canoni introitati.

(1)

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, L. R. 6/2021